

## Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In base all’art. 29 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono, entro e non oltre il 18 settembre 2016, porre in essere tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per il recepimento della medesima entro i loro rispettivi ordinamenti interni, salva l’eccezione concernente le seguenti disposizioni: l’art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l’art. 4, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l’articolo 7, che debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

**Stato della Procedura**

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Si precisa che in data 8 marzo 2018 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari economici e finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, (apprezzati dalla Commissione, quest’ultima constata il perdurare di numerose criticità: i reports forniti da importanti istituzioni (Banca d’Italia, Intrum Iustitia, Assobiomedica, etc..), confermati anche dalle Autorità italiane, indicano tempi di pagamento effettivi in media superiori ai 100 gg.; nessun termine preciso è stato imposto alle P.A. dalla normativa nazionale, per il rilascio dei SAL, cui è subordinato il pagamento a scaglioni dei lavori pubblici; i maggiori finanziamenti, stanziati per lo smaltimento del debito pregresso della P.A., sono stati utilizzati per assumere nuovi impegni.

**Stato della Procedura**

Il 17/02/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 TFUE. Si precisa che il 7/12/2017 la Commissione, senza formalizzarla, ha espresso la volontà di adire la Corte di Giustizia UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa.



## Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari esteri**

**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

**Stato della Procedura**

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure” (2005/85/CE) e della “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti) debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

**Stato della Procedura**

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 2 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2014/2171** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE e della Direttiva 2005/85/CE, con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l’art. 19 della summenzionata Dir. 2003/9/CE stabilisce che gli Stati della UE provvedano, “quanto prima”, a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della Dir. 2005/85/CE - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati al riconoscimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, in genere, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all’esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all’interesse del minore (vedi il Considerando 14 e l’art. 2, lettera i), della Dir. 2003/9/CE, nonché l’art. 18, par. 1, della Dir. 2005/85/CE). Il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone, altresì, che le persone investite dell’ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell’interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato - viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficacemente il loro ufficio.

**Stato della Procedura**

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L’Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Archiviata il 25 gennaio 2018.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Aumento della spesa pubblica, connesso all’esigenza di creare nuovi organismi (giudici onorari, comitati di lavoro) per velocizzare le pratiche volte alla nomina dei tutori dei minori stranieri. Ulteriore aumento dovuto anche alla necessità di ampliare il novero dei tutori legali, come richiesto dalla UE.

**Scheda 3 – Affari interni**

**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato ( se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

**Stato della Procedura**

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	PM	No	Variatione di stadio (da MMC a PM)
<b>Scheda 2</b> 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE**

"Xylella fastidiosa in Italia"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. fi 2 e 7, l'art. 7, par. 2, lett. c) e l'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al virus della "Xylella fastidiosa". Nel 2013 l'Italia denunciava la presenza di tale morbo nel leccese. Nel corso del 2014 e del 2015, la UE emanava tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE. L'art. 4 della più recente di tali Decisione impone agli Stati UE, nel cui territorio compaia la Xylella, di costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, detto art. 6 impone allo Stato UE: 1) di eradicare in primis le piante "infette" e quindi, nel raggio di 100 metri dalle predette ed entro la Zona Delimitata, tutte le piante presenti, anche quelle assolutamente sane; 2) di monitorare la situazione anche attraverso ispezioni, da eseguire, almeno una volta all'anno, secondo i criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Con riferimento al predetto obbligo di eradicazione, la Commissione rileva che: A) il TAR, investito di diverse impugnazioni degli ordini di eradicazione (emessi dal Governo in esecuzione delle Decisioni UE), ha concesso la sospensione cautelare degli stessi ordini, disattivandone l'applicabilità soprattutto in relazione alle piante "sane"; B) la Procura della Repubblica di Lecce – nell'ambito di un'indagine penale volta ad appurare la natura eventualmente "dolosa" della diffusione del morbo in questione - ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", paralizzando l'applicazione, su di esse, delle già disposte misure di eradicazione; C) circa le piante "infette" non sequestrate (ultimamente, infatti, molte piante sono divenute "infette", in aggiunta a quelle già interessate dal provvedimento giudiziale di sequestro), le relative misure di eradicazione vengono di regola emesse dopo diverso tempo dalla riscontrata presenza del morbo e, inoltre - in virtù delle norme emanate in proposito dalla Regione Puglia - non possono essere attuate qualora non venga individuato o reperito il proprietario della stessa pianta infetta da abbattere, ovvero quando la medesima sia stata qualificata come "monumentale"; D) in forza del pronunciamento n. 10426/2015 del Consiglio di Stato, è stato disposto che, in riferimento ai prelievi da condurre sulle piante (onde valutare se le stesse risultino "infette" o meno), il proprietario delle medesime possa chiedere, in opposizione alle analisi delle Autorità, delle "controanalisi" eseguite in sua presenza, i cui risultati debbono ritenersi prevalenti su quelli delle analisi effettuate dal soggetto pubblico. Quanto agli obblighi, in capo agli Stati UE, di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", la Commissione ha rilevato che la Regione Puglia, pur avendo presentato un relativo "piano d'azione" per il 2017, non ha apportato al proprio bilancio le variazioni idonee a garantire il finanziamento effettivo dello stesso "piano". Quest'ultimo, peraltro, annunciava un'ispezione della "zona cuscinetto" nel periodo aprile-maggio 2017, dei cui esiti la Commissione lamenta di non essere stata ancora messa al corrente.

**Stato della Procedura**

In data 13 luglio 2017, è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 2 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE**

“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "latte in polvere o altri lattini conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di lattini in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

**Stato della Procedura**

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 3 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai "irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

**Stato della Procedura**

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate